# Esempio Regolamento

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Richiamati:

* l’art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
* l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
* la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
* la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
* la Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994;
* la Legge federale sull’energia (LEne) del 30 settembre 2016;
* l’Ordinanza federale sull’energia (OEn) del 1 novembre 2017;
* il Decreto esecutivo concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia del 6 aprile 2016;
* Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
* Il piano d’azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del XX xxxxx XXXX.

Il Consiglio Comunale di XXXX dispone:

**Capitolo I Disposizioni generali e competenze**

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Articolo 2 - Autorità competenti

1La decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio.

2Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nelle rispettive ordinanze in funzione del credito stanziato.

3Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

5Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

6Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione.

Articolo 3 -Campi di applicazione

1Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l’attuazione di misure nei seguenti ambiti:

1. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
2. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
3. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
4. acquisto di elettricità ecologica certificata;
5. analisi energetiche su edifici esistenti;
6. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
7. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
8. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.

Le condizioni per l’ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nelle rispettive ordinanze comunali in vigore.

2Non viene elargito alcun incentivo per l’adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

3Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l’entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

**Capitolo II Procedura e condizioni di incentivazione**

Articolo 4 - Procedura

1La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nelle relative ordinanze

2A complemento delle informazioni ricevute, l’autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all’oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

3La priorità per l’analisi e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

4Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Articolo 5 - Beneficiari

I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nella relativa ordinanza municipale.

Articolo 6 - Condizioni di incentivazione

1Gli incentivi comunali in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l’autorizzazione dell’autorità comunale a seguito dell’annuncio dei lavori.

2Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nelle rispettive ordinanze comunali.

3Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4L’erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d’attesa ed evase l’anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

5Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell’ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

6Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

7Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

**Capitolo III Disposizioni finali**

Articolo 7 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Articolo 8 - Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente Il Segretario

XXXXX XXXXX